

N. R.G. 7127/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA con l'avv. SALEMI ANTONIO;

contro

SALVATORE ARTURO PALERMO (PLRSVT46L31C351B), parte nata a CATANIA, il 31/07/1946,
con l'avv. MAGGIULLI SALVATORE;

e di

Conclusioni: *infra*.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere
dal 4 luglio 2009)

Con ricorso per decreto ingiuntivo dell'aprile 2010, Palermo ha chiesto ordinarsi in via monitoria alla Provincia di Catania il pagamento di Euro 6.630,95 (più accessori specificamente indicati in domanda), quale somma asseritamente dovuta perché Palermo ha emesso una fattura di pari importo e l'ente



territoriale non l'ha pagata, rinviando, quanto a una compiuta allegazione della *causa petendi*, a una relazione depositata contestualmente al ricorso monitorio (n. 4 dell'indice formato nel risvolto di copertina del fascicolo di parte del procedimento monitorio), la quale relazione fa a propria volta riferimento all'avvenuta prestazione, da parte del professionista a beneficio dell'ente, di una "*perizia suppletiva e perizia di assestamento delle somme senza aumento di spesa in conseguenza della richiesta dell'impresa per il pagamento del prezzo chiuso, con il conteggio della stesso in contrapposizione a quello calcolato*", accessoria rispetto a un "*incarico principale di progettazione e direzione lavori*" conferito con determina di giunta del novembre del 1989.

Accolta la domanda monitoria e fatto notificare ricorso e decreto all'asserito debitore, l'ente territoriale ha tempestivamente proposto opposizione, fondata sulle seguenti difese.

I – Il disciplinare di incarico (art. 20) rimette ogni possibile controversia ad arbitri.

II – Le prestazioni di cui si chiede il corrispettivo è ricompresa nell'oggetto dell'incarico che il professionista definisce come principale (la direzione dei lavori) e, come tale, essa non dà diritto a un compenso aggiuntivo, sì come vantato dal professionista.

Palermo si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, essenzialmente argomentando per la non riconducibilità delle prestazioni di che trattasi all'oggetto dell'accordo principale (quello di cui alla delibera del 1989), di modo che neppure può estendersi la clausola arbitrale dall'accordo principale a quello accessorio in ossequio al quale il professionista ha posto in essere le prestazioni di cui chiede il compenso.

Denegata dal g. i. inizialmente designato (dott.ssa Longo, cui l'attuale decidente è subentrato nella tenuta del ruolo, dopo la soppressione della sezione distaccata di Mascalucia) la chiesta clausola di provvisoria esecutività, a cagione della necessità di verificare in sede decisoria la consistenza del titolo invocato da parte dell'asserito creditore (ord. Del 30 dicembre 2010), la causa è stata posta in decisione, senza necessità di istruttoria in senso stretto, all'udienza del 21 marzo 2016, come da verbale dattiloscritto.

In sede illustrativa, parte opposta non ha punto interloquuto in merito al titolo – asseritamente autonomo – cui ricondurre le prestazioni di cui alla domanda monitoria, limitandosi ad argomentare per la nullità della clausola che commette la lite ad arbitri.

Ciò posto va osservato quanto segue.



Come correttamente osservato dalla difesa dell'ente territoriale, l'art. 10 del disciplinare di incarico prevedeva che "oltre al rimborso spese di cui all'art.8 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente".

Le prestazioni oggetto dell'odierna lite sono riconducibili a una nota del giugno del 2007 con cui al professionista si chiede l'adempimento dei "provvedimenti di competenza" sul presupposto che essi facciano parte dell'iniziale contratto di prestazione professionale.

Tale nota si inserisce in un quadro normativo, pure compiutamente richiamato dalla difesa dell'ente, secondo cui compete al D.L. provvedere a redigere le necessarie perizie di variante, nonché a prevedere quali modifiche subisce il programma dei lavori in relazione ai mutamenti introdotti con le perizie di variante e suppletive (art. 23 e 45 L.R. n. 21/85).

Il conteggio del "prezzo chiuso" è correlato al programma dei lavori, il quale stabilisce su quali importi debba essere applicata l'aliquota del 5% fissata per legge.

Tutto ciò porta a una conclusione: la prestazione relativa al calcolo del prezzo chiuso è ricompresa nella normale attività di "direzione lavori" e di redazione di perizie di variante ed è remunerata con i compensi relativi alle suddette prestazioni.

Sia che si ritenga valida e vigente *inter partes* la clausola che compromette ad arbitri la lite (ciò che è stato contestato dall'opposto), sia che si ritenga il contrario, in ogni caso l'opposizione va accolta, il d. i. revocato.

Secondo soccombenza, parte opposta va condannata a rifondere controparte delle spese di lite, che si liquidano in Euro 103,00 per spese vive, ed Euro 3.235,00 per compensi di difensore (così liquidati in base ai parametri previsti, nello scaglione di riferimento, per le tre fasi espletate, introduzione, studio, decisione, dal D. M. 2014/55, avendo il procuratore esaurito la prestazione professionale nel vigore di detto decreto).

P. Q. M.

Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, revoca il d. i. opposto, condanna parte opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.338,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso *a forfait* come da D. M. cit..

Catania, 9 dicembre 2016.

Il g. u.

Dott. G. Cataldo



DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

